



TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura esecutiva fallimentare di concordato preventivo N. 3 / 2018

IL TRIBUNALE DI SAVONA

riunito in persona dei Magistrati:

Dott.ssa	CRISTINA TABACCHI	Presidente
Dott.ssa	MARIA LAURA MORELLO	Giudice
Dott.	EUGENIO TAGLIASACCHI	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto omologa del concordato preventivo ATA SPA.

Visto il ricorso presentato dalla società ammessa al concordato preventivo;

visto il parere reso dal commissario giudiziale;

constatato il raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta con adesioni in misura del 69% dei crediti;

ritenuto che la proposta sia ragionevole, fondata su dati realistici e che i risultati previsti debbono ritenersi ragionevolmente conseguibili nei modi e nei tempi indicati come ben argomentato nella relazione ex art. 180 L. Fall.;

constatata l'assenza di opposizioni;

P.Q.M.

visti gli artt. 179 e ss. LF;

OMOLOGA

il CONCORDATO PREVENTIVO presentato da ATA SPA;

CONFERMA





TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

l'incarico di Commissario Giudiziale al dott. Giampaolo Provaggi;

EMANA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ESECUTIVE

- ✓ A carico degli amministratori sono posti i seguenti obblighi:
- ✓ Informativa al CG di ogni evento che possa modificare o alterare il piano concordatario;
- ✓ invio al CG, con cadenza mensile, dell'elenco dei pagamenti e/o compensazioni (con individuazione puntuale del credito compensato);
- ✓ richiesta di parere del Commissario Giudiziale per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, dando informativa al Giudice Delegato;
- ✓ richiesta di parere del Commissario Giudiziale ed autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- ✓ la società è altresì tenuta ad effettuare, in contabilità, la suddivisione delle poste passive debitorie ante e post domanda, con la creazione di appositi e distinti conti correnti;
- ✓ il legale rappresentante della Società trasmetterà all'Organo Commissariale una nota sintetica, con cadenza mensile, depositandone anche una copia in Cancelleria a mezzo PCT, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari;
- ✓ Il legale rappresentante trasmetterà all' Organo Commissariale una relazione, con cadenza trimestrale, entro 20 giorni del mese successivo al trimestre solare di riferimento, depositandone anche una copia in Cancelleria a mezzo PCT, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari ed alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di periodo;
- ✓ Il legale rappresentante si attiverà presso *New.Co*, dopo la sua costituzione, affinché quest'ultima, ove possibile, metta a disposizione documentazione analoga a quella richiesta ad ATA Spa;





TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

- ✓ l'Organo Commissariale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività di impresa e gli viene conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso in ATA alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;
- ✓ i legali rappresentanti della ricorrente provvederanno, in ogni caso, ad inviare all'Organo commissariale, depositandone anche copia in cancelleria a mezzo PCT, report semestrali decorrenti dalla data di omologa, comprensivi di situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria; le suddette relazioni semestrali assorbiranno gli obblighi di redazione mensile e trimestrale scadenti alla medesima data delle semestrali; verrà altresì comunicato un aggiornamento semestrale (forecast) del Piano economico – patrimoniale e finanziario, con evidenza degli scostamenti rispetto al Piano di concordato;
- ✓ il legale rappresentante della ricorrente provvederà a predisporre i progetti di riparto dei creditori privilegiati e dei chirografari; detti progetti, vistati dall'Organo Commissariale - fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata - saranno sottoposti al giudice delegato per la preventiva visione;
- ✓ il legale rappresentante del ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;
- ✓ entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dell'organo commissariale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- ✓ all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale (ove depositate sul conto della procedura) a seguito dell'attestazione del Commissario medesimo indicata al punto precedente;





TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

- ✓ l'Organo Commissariale riferirà sollecitamente al Giudice Delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie;
- ✓ resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

Ferme restando le previsioni e le precedenti disposizioni di cui al presente decreto, e senza pregiudizio della qualificazione del concordato come concordato in continuità ex art. 186 bis L.F., considerata la complessità delle operazioni relative alla costituzione della NewCo, alla cessione della partecipazione e alla gestione della gara a doppio oggetto, viene nominato il DOTT. STEFANO GOTTA, con studio in Genova, Piazza della Vittoria 12/9, quale Liquidatore giudiziale.

Viene conferito a quest'ultimo lo specifico e limitato incarico di svolgere le attività occorrenti per la costituzione della NEWCO, nonché per l'espletamento della gara a doppio oggetto, che preveda la cessione del 49% della partecipazione in Newco; l'affidamento all'operatore industriale dell'organizzazione dei servizi svolti da Newco relativi all'igiene urbana; fermo restando il necessario coordinamento con il / i Comune /i interessato/i, nel rispetto delle previsioni di legge e del piano concordatario nonché del relativo decreto di ammissione.

Il Liquidatore Giudiziale:

- potrà farsi assistere da legali in ambito civilistico ed amministrativo e/o consulenti tecnici, con oneri a carico della Società, previa informativa al Commissario Giudiziale ed al Giudice Delegato, nonché previa autorizzazione di quest'ultimo alle relative nomine;
- in generale, per l'attuazione dell'incarico dovrà coordinarsi con i Comuni interessati, nel rispetto della legge;
- dovrà effettuare rendicontazione trimestrale sulle attività svolte con esposizione dei valori relativi, al CG ed al Giudice Delegato;
- aprirà un conto corrente bancario intestato a "Liquidatore Giudiziale di ATA S.p.A.", richiedendo in modo motivato al Giudice Delegato, previo parere del Commissario Giudiziale, la determinazione delle somme necessarie allo svolgimento dell'incarico, e l'emissione dell'ordine alla Società di provvedere al versamento delle stesse somme su tale conto, sia per quanto concerne un fondo spese iniziale, sia per eventuali ulteriori esigenze che dovessero insorgere nel corso dell'attività;





TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

- depositerà sul conto corrente di cui al punto precedente le somme eventualmente ricavate nel corso dell'attività;
- metterà a disposizione della Società tutte le somme che verranno ritratte dalla vendita della partecipazione;
- entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del GD, il rendiconto finale corredato dalla documentazione idonea a dimostrazione delle attività svolte ai sensi di quanto sopra nonché di ogni altra attività svolta per l'esecuzione dell'incarico;
- il compenso del Liquidatore Giudiziale verrà determinato e liquidato secondo l'art. 39 L.F.

Il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile, e terrà tempestivamente informato il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori.

DISPONE

che la Cancelleria provveda a pubblicare il presente decreto a norma dell'art. 17 comma 2 L.F. e a comunicarlo alla debitrice ed al Commissario Giudiziale.

Savona, 11/6/2019

Il Presidente

Dott. Cristina Tabacchi

